

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27/06/2019

ART. 1 - Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento si propone di applicare i principi di sussidiarietà e partecipazione attiva da parte dei cittadini per lo svolgimento di compiti di utilità civica nel Comune di Recoaro Terme.
2. L'Amministrazione Comunale conferisce al presente regolamento la funzione di strumento attuativo del principio stabilito dall'art. 46 dello Statuto Comunale.

ART. 2 – Definizione e caratteristiche del volontariato civico

1. Il volontariato civico individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate dai singoli cittadini, in modo transitorio esclusivamente senza fini di lucro, anche indiretto, e per i soli fini di solidarietà e impegno civile. Tale insieme di attività, pur non essendo normata dalla legislazione vigente, assume particolare rilievo poiché l'impegno espresso in vari ambiti, da quanti sono animati da valori di partecipazione civile, coincide con gli obiettivi generali indicati nella Costituzione, nello Statuto Comunale e nel presente regolamento.
2. Il servizio civico è svolto in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Riguarda unicamente gli ambiti di cui al successivo articolo 4, nei quali l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di intervenire per norme di legge, statutarie o regolamentari.
3. Il volontariato civico integra i servizi resi dal terzo settore e gli altri servizi già svolti dall'Amministrazione. I volontari pertanto non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente ma potranno collaborare con loro unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare, con l'originalità del loro apporto, forme di intervento innovative.

ART. 3 – Oggetto del Regolamento

1. Il Comune di Recoaro Terme istituisce l'Albo Comunale dei Volontari Civici al fine di conseguire e valorizzare l'espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali, attraverso l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato prestata da liberi cittadini, purché iscritti all'Albo Comunale dei Volontari Civici.
2. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato di cui al precedente comma 1 e norma tutto quanto concerne l'Albo Comunale dei Volontari Civici. L'attività prestata da parte delle organizzazioni di volontariato resta disciplinata dalle vigenti norme di legge in materia di enti no-profit e dai rispettivi statuti e regolamenti.
3. La gestione dell'Albo Comunale dei Volontari Civici è di competenza dell'Ufficio Servizi Sociali.

ART. 4 – Ambito di intervento

1. Il Volontariato Civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale, che non siano espressamente riservate da leggi, regolamenti o altro, alla stessa o ad altri soggetti. Gli ambiti nei quali possono svolgersi le attività del servizio civico volontario sono i seguenti:

- a) **Ambito sociale:** rientrano le attività nell'area socio-assistenziale, socio-sanitaria, socio-educativa, con interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale;
- b) **Ambito civile e ambientale:** rientrano le attività nell'area della tutela della qualità della vita, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura, della protezione dei diritti della persona;
- c) **Ambito amministrativo e culturale:** rientrano le attività nell'area della promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche. In questo ambito sono comprese anche le attività di supporto agli uffici dell'Amministrazione nella gestione di sale pubbliche, della biblioteca, dei musei, per meglio adeguare i servizi alle esigenze dell'utenza.

2. Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da apposita legge.

3. La Giunta Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie, ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento per l'utilizzo dei volontari, individuando i servizi nei quali i volontari potranno essere inseriti.

4. Periodicamente potranno essere esposti all'albo pretorio, nei luoghi abituali e sul sito web del Comune, avvisi pubblici per il coinvolgimento di volontari nello svolgimento di attività particolari.

ART. 5 – Istituzione dell'Albo dei volontari civici

1. E' istituito presso l'Ufficio Servizi Sociali l'albo dei Volontari Civici, suddiviso per ambiti di intervento di cui all'art.4, nel quale i singoli volontari possono iscriversi al fine di offrire la propria disponibilità ad operare.

2. L'Albo dei Volontari Civici è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Recoaro Terme ed è liberamente accessibile. L'Ufficio Servizi Sociali provvede al suo regolare aggiornamento.

3. L'avvenuta iscrizione all'albo dei Volontari Civici, secondo le modalità di cui agli artt. seguenti, consente di svolgere il Servizio di Volontariato Civico.

ART. 6 – Requisiti richiesti ai cittadini volontari civici

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato civico devono possedere i seguenti requisiti:

- a) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 75;
- b) Assenza di condanne incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesive dell'immagine della Pubblica Amministrazione. Assenza di procedimenti penali in corso;
- c) Per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno.

2. Possono svolgere attività di volontariato civico anche cittadini con disabilità, purché ritenuti idonei da parte del medico competente al compimento dello specifico servizio mediante apposito certificato di idoneità lavorativa.

3. Nel procedimento di iscrizione all'albo o nella successiva scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione o limitazione all'accesso in ordine a sesso, razza, religione e credo politico.

ART. 7 – Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo

1. All'Albo comunale dei Volontari civici possono iscriversi coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art.6 e abbiano presentato regolare domanda;
2. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione di un apposito modulo reperibile all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e sul sito web istituzionale.
3. Nella domanda di iscrizione devono essere almeno indicati:
 - a) le generalità complete del volontario e la sua residenza;
 - b) l'autodichiarazione indicante l'assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione e l'assenza di procedimenti penali in corso;
 - c) le opzioni espresse all'atto della domanda di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare e la disponibilità in termini di tempo;
 - d) l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
4. Al momento della domanda di iscrizione, gli interessati potranno comunicare la propria disponibilità ad operare in uno o più degli ambiti indicati all'art.4.
5. La domanda di iscrizione può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
6. Le domande di iscrizione vengono esaminate dall'Ufficio Servizi Sociali che provvede, secondo i casi, a disporre l'iscrizione all'Albo, al diniego motivato o a richiedere integrazione della documentazione presentata.
7. L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda.

ART. 8 – Individuazione del servizio e selezione del Volontario Civico

1. Ogni Settore competente per ciascun ambito di intervento, verificata l'opportunità di far svolgere un'attività di Volontariato Civico:
 - informa preventivamente in merito la Giunta Comunale e ne acquisisce il nulla osta in merito alle finalità dell'intervento, ai tempi e ai modi di realizzazione, specificando gli eventuali costi a carico del bilancio;
 - consulta l'Albo Comunale dei Volontari Civici e identifica laddove possibile, anche in base alle specifiche disponibilità offerte dagli iscritti, almeno due (2) iscritti per ciascun posto da affidare. A parità di requisiti, la precedenza è data dall'ordine cronologico di iscrizione all'albo e dal non essere ancora stati impegnati in attività di volontariato. Si deve garantire la rotazione tra gli iscritti offrendo al maggior numero di volontari la possibilità di prestare la loro opera a favore della collettività.
2. I Volontari Civici, preselezionati come descritto al precedente comma 1, vengono singolarmente convocati per un colloquio con il Responsabile del Settore in cui verrà svolto l'intervento previsto. Il colloquio ha lo scopo di verificare la motivazione dell'aspirante volontario civico, l'effettiva disponibilità e la sua idoneità all'attività cui verrebbe preposto. Il Responsabile stila una graduatoria finale e identifica i volontari ai quali affidare il servizio.

ART. 9 – Espletamento del servizio di volontariato

1. Il Volontario Civico viene informato per iscritto dal Responsabile del settore circa i contenuti e le modalità di svolgimento dell'attività di volontariato, con specifica attenzione per quanto riguarda le norme di prevenzione e sicurezza e, prima dell'inizio dell'attività, sottoscrive per accettazione.
2. L'Amministrazione Comunale nei confronti del Volontario Civico è tenuta a tutti gli adempimenti connessi con il decreto legislativo n. 81/2008, in materia e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Il dipendente comunale referente per l'attività cui il Volontario Civico è preposto, deve informare e istruire il Volontario Civico circa le concrete modalità di svolgimento delle mansioni previste e provvedere in accordo con il proprio Responsabile e laddove necessario alla fornitura di dispositivi di protezione individuale che non siano già in possesso del volontario.
4. L'Amministrazione Comunale provvede alle coperture assicurative dei Volontari Civici contro gli infortuni e per la R.C.T.; Le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i Volontari Civici effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l'espletamento delle attività previste.
5. Al Volontario Civico viene assegnato un cartellino identificativo riportante il logo del Comune, il nome e cognome e la dizione 'Volontario Civico'. Tale cartellino identificativo deve essere portato in modo ben visibile durante lo svolgimento del servizio affidato.
6. Il Volontario Civico è tenuto al rispetto delle disposizioni impartite in merito allo svolgimento del servizio, osservando le dovute normative e prestando opportuna diligenza. Deve operare con discrezione e rispetto della dignità della funzione cui è ammesso. Non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali. Deve svolgere la propria attività nel rispetto degli utenti e dei cittadini.
7. Lo svolgimento del Volontariato Civico non determina il diritto a usufruire della mensa dei dipendenti comunali o dei buoni pasto sostitutivi.

ART. 10 – Controlli delle attività, cessazione della collaborazione, cancellazione dall'Albo Comunale dei Volontari Civici

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito del controllo sul corretto svolgimento delle attività dei Volontari Civici, ha facoltà di sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il Volontario Civico, qualora:
 - a) venga meno la necessità di utilizzo del servizio di Volontariato Civico che aveva determinato l'inizio dell'attività da parte del Volontario Civico;
 - b) vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
 - c) il Volontario Civico assuma comportamenti in violazione di quanto previsto all'art.9 commi 6 e 7;
 - d) siano accertate a carico del Volontario Civico violazioni di legge, regolamenti e di ordini dell'Autorità.
2. Il Volontario Civico il cui comportamento in servizio determini la cessazione del rapporto di collaborazione per le motivazioni esposte al punto 1, lettere c) e d) del presente articolo, viene cancellato dall'Albo Comunale dei Volontari Civici e non può più essere iscritto.
3. Il Volontario Civico ha facoltà di ritirare la propria disponibilità richiedendo in qualunque momento la cancellazione dall'albo con comunicazione scritta.

4. Il Volontario Civico ha altresì la facoltà di interrompere il servizio di volontariato in atto dandone preventiva comunicazione scritta, anche senza necessaria motivazione.

ART. 11 – Rapporto con le Associazioni di volontariato

1. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato sociale, delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri e albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti con le pubbliche istituzioni singolarmente o in forma associata. L'Amministrazione, inoltre, si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari civili, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

2. L'iscrizione all'Albo Comunale del Volontariato Civico non preclude in alcun modo l'essere socio-iscritto ad associazioni di volontariato o comunque ad associazioni appartenenti al terzo settore.

3. Rimane a carico del singolo volontario la valutazione di eventuali incompatibilità tra lo svolgimento del servizio di Volontariato Civico e la sua appartenenza a qualsivoglia associazione di volontariato.

ART. 12 – Attestazione delle esperienze e altre utilità

Qualora il Volontario Civico ne faccia domanda, conclusosi il servizio di volontariato, l'Amministrazione Comunale può rilasciare un'attestazione inerente il periodo di svolgimento, l'orario e il tipo di servizio, senza alcuna valutazione di merito in ordine alla qualità del servizio svolto.

ART. 13 – Uso delle attrezzature

1. L'Amministrazione Comunale fornisce ai Volontari Civici, laddove già non possedute dai volontari stessi, tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio. Gli indumenti antinfortunistici (dispositivi DPI), se necessari secondo la vigente normativa di riferimento, dovranno essere posseduti dai volontari stessi.

2. In caso di utilizzo da parte del Volontario Civico di un veicolo comunale:

a) è a carico dell'Amministrazione tutto quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione periodica di legge, l'assicurazione, la fornitura del carburante e ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada del veicolo stesso;

b) è compito del Volontario Civico il mantenimento della propria idoneità alla conduzione del veicolo assegnato, attraverso i puntuali adempimenti di legge per il mantenimento della validità della patente di guida. In caso di perdita, temporanea o definitiva dell'autorizzazione alla conduzione del veicolo, il Volontario Civico è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Responsabile del Settore presso cui presta servizio.

3. Le attrezzature e i veicoli vengono assegnati e riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta stabiliti a seconda dei casi specifici.

4. Il Volontario Civico è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli assegnati; in caso di attrezzature e veicoli assegnati con atto formale, ne avrà cura personalmente e responsabilità fino a scarico finale.

ART. 14 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento troveranno applicazione le norme vigenti in materia.